RIORDINAMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE TECNICO DI SANITA' MARITTIMA

Art. 5

Entro un mese dalla promulgazione del Regolamento, di cui al precedente articolo, i medici titolari di porto, in servizio, dovranno fare la denunzia degli impieghi estranei al servizio portuale da essi tenuti, ed obbligarsi di uniformarsi, nel termine di altri 30 giorni dalla denunzia, al disposto dell'articolo 2. Non ottemperando all'obbligo della denunzia o all'impegno conseguente a questa nei termini indicati, essi verranno, senz'altro, dichiarati dimissionari.

Versione in vigore dal 5 agosto 1902, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento del ruolo organico del personale tecnico di sanita' marittima
Estremi	Legge 7 luglio 1902, n. 286
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1902

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-del-ruolo-organico-del-personale-tecnico-di-sanita/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it